



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 18-04-19 Numero 20

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DEI
VOLONTARI DI POLIZIA LOCALE.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 10:35, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	P	MARCELLINI GABRIELE	P
DE DOMINICIS RICCARDO	P	SPECA STEFANO	P
D'ALESSIO BARBARA	P	DI CARLO ALBERTO	P
DE GREGORIS CINZIA	P	MARCOZZI STEFANO	P
DI LORENZO GENNARINO	P	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	P
TULINI MARIO	P	DI GIACOMO DOMENICA	A
CRISTOFARI JACOPO	A		
Assegnati 13		Presenti n. 11	
In carica 13		Assenti n. 2	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Scarpone Dssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco invita il Responsabile del servizio di Polizia Locale Ten. Giuseppe Ciprietti a relazionare sul presente argomento all'ordine del giorno.

Il Ten. Giuseppe Ciprietti illustra finalità e contenuti della proposta di Regolamento.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- nell'ordinamento giuridico vigente, non è univocamente statuita la possibilità di attribuire da parte dall'amministrazione comunale poteri di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi a personale volontario non dipendente.
- la normativa vigente in materia è rappresentata dall'art.17 commi 132 e 133 della legge n.127/1997, disciplina la materia degli ausiliari del traffico.
- successivamente, il Ministero dell'Interno, con la Circolare n° 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997 (Titolo: "Articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15.05.1997, n° 127 – Personale addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.") ha precisato meglio i limiti e le funzioni degli Ausiliari del Traffico che sono: *“dipendenti comunali, diversi da quelli della Polizia Municipale ..., che hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta o alla fermata in tutte le strade del territorio comunale ...;*
- l'Articolo 68 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (*Legge Finanziaria del 2000*) ha poi confermato la loro natura di Pubblico Ufficiale con potere di Contestazione Immediata, e attribuisce ora anche la possibilità di contestare le Infrazioni al Codice della Strada inerenti all'Articolo 158 del CdS, con potere di rimozione nei casi previsti, e ribadisce all'avviso di accertamento da essi compilato la valenza dell'Atto Pubblico ai sensi degli Articoli 2699 e 2700 del Codice Civile con fede privilegiata fino a querela di falso;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza N° 157 del 2001 ha poi statuito che: *"il legislatore ordinario può prevedere che l'autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato il servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso largo, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore svolgimento dello stesso servizio"*. Quindi, a seguito di tale pronuncia della Corte Costituzionale, si è stabilito che l'Ausiliare del Traffico nominato dal Sindaco è un Pubblico Ufficiale, indipendentemente se è legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di lavoro pubblico o privato, e i loro atti hanno la stessa validità di quelli redatti dagli altri organi di Polizia Stradale, compresi nell'articolo 12 del Codice della Strada. Difatti l'articolo 357 del Codice Penale collega la qualifica di Pubblico Ufficiale non al rapporto che lega il soggetto con la Pubblica Amministrazione ma ai caratteri propri dell'attività esercitata dal soggetto agente.
- va infine ricordato che numerosi sono gli esempi di regolamentazione della materia a mezzo regolamentazione da parte dell'ente locale (es. comune di Sant'Arcangelo di Romagna, comune di Marmirolo (Ma), Comune di

Lampedusa, Comune di Fossacesia (CH), Comune di Nogare (VE), Comune di Taranto, ecc.);

- in conseguenza di quanto sopra, si ritiene che il quadro normativo di riferimento sopra esposto sia tale da consentire l'adozione di un Regolamento comunale che attribuisca le funzioni di controllo, dissuasione e prevenzione circa eventuali comportamenti illeciti;

RICHIAMATO l'Art. 17 commi 132, 133 della Legge n. 127/1997, in materia di ausiliari del traffico;

VISTA la Circolare ministeriale n. 300/A/26467/110/26 del 25/09/1997;

VISTO l'Art. 68 della Legge 488 del 23/12/1999;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente

Con voti favorevoli unanimi (11/11)

DELIBERA

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo vigente;

2) approvare il Regolamento del Servizio dei Volontari di Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto, composto da n.16 articoli, che unito in copia al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

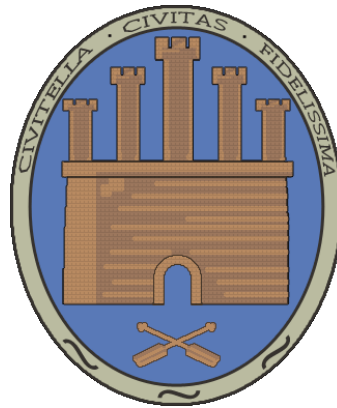
3) di dare atto che il presente provvedimento comporterà impegno di spesa all'atto della sua attuazione mediante specifiche deliberazioni conseguenti il presente deliberato.

Con successiva votazione che riproduce il medesimo esito della precedente, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell' art. 134 del D. Lgs 267/2000.

REGIONE ABRUZZO

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DEI VOLONTARI DELLA POLIZIA LOCALE**

Titolo I – Principi generali di funzionamento.

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dei Volontari della Polizia Locale ha per oggetto lo svolgimento di funzioni di controllo, dissuasione e prevenzione circa eventuali comportamenti illeciti. Tale attività è svolta in collaborazione alla Polizia Locale e sotto le direttive del Comandante della Polizia Locale.
2. Il servizio dei Volontari della Polizia Locale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita, investe le attività nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire in base a norme di Legge, statutarie o regolamentari, e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
3. Il presente Regolamento disciplina la modalità di svolgimento del servizio da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di Legge.
4. Resta salva la facoltà per il Comune di ricorrere alla collaborazione di associazioni di volontariato costituite ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento del servizio di cui al presente Regolamento. In tale caso i componenti dell'Associazione saranno tenuti comunque all'osservanza del presente regolamento quanto alla fase di selezione per la partecipazione al Servizio quanto alla effettuazione del Servizio.
5. Lo scopo principale del Servizio è di prestare opera di volontariato, a titolo gratuito, in attività di salvaguardia dell'incolumità dei cittadini nei seguenti casi:
 - a) la tutela degli anziani, dei bambini e dei disabili, in situazioni di particolare disagio, per esigenze connesse al traffico veicolare, o in occasione di provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;
 - b) la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, in relazione alle dinamiche della circolazione stradale in caso di manifestazioni pubbliche, di lavori in corso, di particolari esigenze;
 - c) la comunicazione alla Polizia Locale di pubblici disservizi e/o anomalie causate da privati o da enti Pubblici che possono pregiudicare l'incolumità pubblica o privata;
 - d) l'attività di supporto in caso di infortuni o di incidenti stradali (vedi art.7, comma 1, "mansioni").

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL SERVIZIO.

1. E' costituito il Servizio dei Volontari della Polizia Locale (VO.P.L) del Comune di Civitella del Tronto, formato da personale volontario che, nell'ambito della normativa generale e nel rispetto dello Statuto comunale, nonché dei regolamenti comunali, collaborerà con la Polizia Locale e verrà coordinato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale o da un suo sostituto e/o incaricato.
2. Potranno far parte dei VO.P.L tutte le persone, di cui sia notoria l'autonomia, l'obiettività, la serenità di comportamento sociale, disponibili a prestare gratuitamente la loro opera nell'ambito della normativa vigente, generale e comunale, in possesso del titolo di studio di scuola media e con età non inferiore ad anni 18 compiuti. E' considerato titolo preferenziale aver prestato servizio presso qualsiasi altro organo di Polizia, dell'Esercito o di Polizia Locale.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. La domanda per entrare a far parte dei Volontari, deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere presentata al Protocollo dell'Ente entro la data e nelle forme disciplinate da apposito bando di reclutamento.
2. La domanda dovrà contenere:
 - il cognome e nome, nonché l'eventuale cognome acquisito;

- dati anagrafici e residenza;

Il Candidato dovrà altresì autocertificare:

- il possesso della cittadinanza italiana;

- il possesso dei requisiti di eleggibilità;

- il possesso del diploma di scuola media primaria o titolo equipollente;

- eventuale servizio prestato presso altri organi di Polizia, dell'Esercito o Polizia Locale;

- di avere certificato casellario nullo e di avere nessun carico pendente;

I candidati VO.P.L dovranno presentare inoltre un certificato medico attestante la sana e robusta

costituzione fisica nonché psichica necessarie allo svolgimento del servizio.

ART. 4 – ESAME DELLE DOMANDE.

1. Entro i termini prescritti dal bando, il Comandante della Polizia Locale, o un suo sostituto, procede all'esame delle domande e predispone l'elenco di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti.

2. Tale elenco, è pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio. Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione possono essere presentate per iscritto, da chiunque, eventuali osservazioni, che vengono allegate alla lista definitiva dei candidati da sottoporre al Sindaco per la nomina.

3. Il Responsabile della Polizia Locale stesso redige nei medesimi tempi un elenco dei candidati esclusi; l'esclusione è notificata agli interessati con specifica della motivazione. Nei successivi 10 giorni, gli esclusi possono proporre ricorso con istanza al Sindaco. Quest'ultimo, prima di procedere alla nomina dei Volontari decide sui ricorsi presentati.

4. I candidati ammessi al Servizio frequenteranno un corso di formazione e qualificazione, organizzato e tenuto dal Comando della Polizia Locale di Civitella del Tronto, che preveda una durata non inferiore a 20 ore e che riguardi gli elementi di base del codice della strada, l'educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, il senso civico e il rispetto ambientale. I candidati volontari dovranno partecipare almeno all'ottanta per cento delle ore previste per il corso di cui sopra il quale si concluderà con un apposito esame e con rilascio di uno specifico attestato a quanti risulteranno idonei. L'istituzione del corso, gli insegnamenti e le modalità d'esame saranno oggetto di specifica deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Comandante della Polizia Locale.

ART. 5 – RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE TEMPORANEA ED ESPULSIONE DAL SERVIZIO.

1. I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio per cui si erano resi disponibili, avvisando il Comandante della Polizia Locale che riferirà al Sindaco.

2. Le dimissioni dalla carica di Volontario, devono essere presentate per iscritto al protocollo ed indirizzate al Sindaco. Esse comporteranno l'automatica decadenza dal Servizio dei Volontari della Polizia Locale.

3. L'Amministrazione può revocare l'incarico di volontario ausiliario del traffico in caso di inadempienza verificata o di assenza ingiustificata superiore a 3 chiamate durante l'anno solare.

4. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Servizio; le inosservanze comprovate comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, nonché l'eventuale espulsione nei casi di recidiva.

5. La pronuncia della decadenza ed il provvedimento di dispensa hanno effetto immediato.

**ART.6 – VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
– RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA.**

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comandante della Polizia Locale redige una relazione sull'attività svolta durante l'anno dai Volontari formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminare eventuali disfunzioni manifestatesi.
2. Il Comandante della Polizia Locale, nella relazione di cui al comma precedente può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività.

**ART. 7 – DISCIPLINA PARTICOLARE E
MANSIONI DEI VOLONTARI DELLA POLIZIA LOCALE**

1. I Volontari della Polizia Locale operano di supporto al personale di Polizia Locale, procedendo in particolare:
 - alla vigilanza relativamente all'entrata e sull'uscita degli alunni dagli edifici scolastici;
 - alla vigilanza del corretto utilizzo dei giardini da parte della utenza;
 - alla vigilanza del corretto utilizzo delle aree destinate a parcheggio da parte della utenza;
 - alla salvaguardia dell'incolumità dei pedoni, con particolare riferimento al centro cittadino, alle sue piazze ed ai suoi marciapiedi;
 - alla vigilanza relativamente alle aree interdette al traffico veicolare anche in occasione di manifestazioni e festività e dei mercati locali;
 - con mansioni esclusivamente manuali (movieri) alle varie attività indicate – in caso di necessità – dal Comandante della Polizia Locale;
 - a svolgere altre mansioni richieste dal Sindaco con apposito provvedimento.
 - i volontari in possesso delle prescritte abilitazioni (patentino tecnico abilitativo) potranno altresì svolgere servizi di scorta tecnica a terra a competizioni ciclistiche e sportive.
2. Sarà cura del Comandante della Polizia Locale, o di suo sostituto e/o incaricato, illustrare, di volta in volta, agli operatori le attività che dovranno eseguire.
3. L'attività dei Volontari della Polizia Locale, dovrà comunque essere limitata a funzioni preventive e dissuasive in ordine a eventuali possibili comportamenti illeciti accertati, con esclusione di qualsiasi possibilità di repressione di violazione, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
4. I Volontari della Polizia Locale nell'espletamento dei servizi loro affidati, possono essere autorizzati alla conduzione temporanea dei mezzi di servizio in uso all'Amministrazione Comunale con l'esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Locale.
5. Possono inoltre, su espressa richiesta del Sindaco, partecipare alla scorta del Gonfalone della Città.
6. Gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari di Polizia Locale, durante l'impiego, sono tenuti a partecipare alle attività per raggiungere gli obiettivi del presente Regolamento con impegno, diligenza e lealtà, mantenendo il segreto d'ufficio, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Titolo II – Principi generali di funzionamento

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione operativa dei servizi dei Volontari della Polizia Locale sarà curata dal Comandante della Polizia Locale, o da un suo sostituto, e coadiuvato da un capo squadra.

2. I servizi demandati ai Volontari di Polizia Locale saranno predisposti periodicamente dal Comandante della Polizia Locale sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

ART. 9 – CAPO SQUADRA

1. In seno al gruppo dei Volontari della Polizia Locale è nominato dal Sindaco, sentito il parere del Comandante della Polizia Locale, un capo squadra che, scelto fra le persone in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del presente regolamento, abbia anche adeguate e specifiche competenze tecniche ed amministrative.

Egli, ha il compito di:

- curare ed organizzare il gruppo in base alle specifiche richieste del Comandante della Polizia Locale ed alle specifiche caratteristiche dei servizi;
- gestire i Volontari, in accordo con il Comandante della Polizia Locale;
- mantenere aggiornato l'elenco dei Volontari che si sono resi disponibili ad espletare i servizi;
- raccogliere le eventuali segnalazioni dei Volontari e trasmetterle al Comandante della Polizia Locale;
- curare la manutenzione dei materiali e degli equipaggiamenti in uso al gruppo.

2. Il capo squadra, con provvedimento motivato del Sindaco, può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 – DOTAZIONE DEI VOLONTARI DELLA POLIZIA LOCALE

I Volontari della Polizia Locale saranno dotati di:

- Tesserino di riconoscimento;
- Copricapo con indicata la dicitura “Città di Civitella del Tronto – Volontario di Polizia Locale”;
- Corpetto o Fascia identificatrice, ad alta visibilità, con stemma del Comune di Civitella del Tronto e scritta “Città di Civitella del Tronto – Volontario di Polizia Locale”;

ART. 11 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I servizi dei Volontari della Polizia Locale saranno effettuati dal personale che ha dato la propria disponibilità;

2. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita comunicazione, anche telefonica, al capo squadra, da effettuarsi a cura degli interessati il quale avviserà immediatamente il Comandante della Polizia Locale o il suo sostituto e/o incaricato.

3. I Volontari della Polizia Locale durante l'espletamento del servizio sono tenuti ad indossare la pettorina assegnatagli dall'Ente Comunale.

4. E' vietato variare la foggia della pettorina, nonché l'uso di elementi ornamentali, in modo da alterare l'assetto formale della stessa.

5. Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento educato e corretto nei riguardi dell'utenza, che dovrà essere invitata, con la massima cortesia a desistere da eventuali comportamenti illeciti. Dovranno in particolare essere evitate inutili discussioni, reagendo con calma e dignità di fronte a qualsiasi comportamento scorretto o irrispettoso posto in essere da terzi.

6. I Volontari che nel corso del servizio notino situazioni rilevanti, sono tenuti a segnalarle al Comandante della Polizia Locale, con apposita relazione di servizio.

7. L'inosservanza dei punti sopracitati comporta la temporanea sospensione dal servizio.

ART. 12 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Eventuali danni fisici subiti dai volontari durante le operazioni e oggettivamente non imputabili a imperizia o negligenza saranno risarciti dalla società assicuratrice con la quale il Comune stipulerà uno specifico contratto.

ART. 13 – RIMBORSO SPESE

1. I volontari non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta eccezion fatta in caso di effettuazione di servizio richiesto da privati; nel qual caso si procederà a rimborsare le spese secondo l'apposito tariffario allegato al regolamento comunale per la determinazione dei compensi spettanti alla Polizia Locale per servizi da effettuarsi per conto dei privati.

2. Eventuali spese straordinarie, sostenute per servizio e documentate, potranno essere quantificate e liquidate solo con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Comandante della Polizia Locale.

ART. 14 – SANZIONI DISCIPLINARI

1. Qualora i Volontari della Polizia Locale dovessero rendersi responsabili di violazione delle norme di cui al presente regolamento, ovvero delle altre disposizioni di legge, potranno essere espulsi su proposta del Comandante della Polizia Locale o del capo squadra, con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 15 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa generale prevista in materia.

2. La rappresentanza legale del Servizio dei Volontari della Polizia Locale è esercitata dal Sindaco, o suo delegato.

3. Gli atti di indirizzo e attuativi sono demandati a provvedimenti della Giunta Comunale, mentre le determinazioni di impegni di spesa attuativi del presente regolamento sono a carico del Comandante della Polizia Locale.

Titolo III - Norme transitorie e finali

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, effettuata dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva a sensi di Legge.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Di Pietro Cristina

Il Segretario Comunale
Scarpone Dssa Maria Grazia